Giurisprudenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 49154 Anno 2019
Presidente: MICHELI PAOLO
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 16/09/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UNICREDIT SPA

avverso il decreto del 20/07/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

dirittobancario.it

Giurisprudenza

RITENUTO IN FATTO

1. Investito dell'opposizione allo stato passivo, dichiarato esecutivo dal giudice delegato all'esito della verifica dei crediti vantati da terzi nei confronti della SGS Group Srl., sottoposta a confisca di prevenzione nell'ambito della procedura avviata nei confronti di Crocè Giuseppe, il Tribunale di Reggio Calabria, con il decreto impugnato, ha confermato l'assenza delle condizioni di tutela dei crediti (derivanti dai rapporti di conto corrente n. 102041975, riportante una scopertura per Euro 376.736,94, e n. 400334472, riportante una scopertura per Euro 1.010.304,50) vantati da UNICREDIT Spa., esclusi dal novero di quelli ammessi al pagamento. Ciò in quanto: 1) la prosecuzione dei rapporti di conto corrente da parte dell'amministrazione giudiziaria non valeva a sanare le illegittimità o illiceità nell'istruzione delle pratiche relative all'apertura delle indicate linee di credito o nella concessione di fideiussioni (segnatamente quella per Euro 925.000,00 prestata dall'istituto di credito in favore della SMA Spa, appoggiata sul conto corrente n. 400334472 ed escussa in data 12 febbraio 2016); 2) risultava dimostrata la strumentalità dell'erogazione dei crediti allo svolgimento e alla prosecuzione dell'attività illecita del proposto Crocè Giuseppe; 3) l'istituto bancario non era riuscito a fornire la prova della propria buona fede. I finanziamenti erogati, infatti, sarebbero stati utilizzati per avviare ed implementare l'attività della SGS Group Srl., impegnata nella gestione, anche in *franchising,* di supermercati e posta sotto la direzione sostanziale di Crocè Giuseppe – affiancato in maniera paritaria, almeno sino al 2008, da Suraci Dominique -, come emergente dalle indagini espletate nell'ambito del procedimento "Assenzio - Sistema" (richiamate nel decreto di confisca della società), in cui erano stati contestati al *dominus* della SGS Group Srl. i delitti di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso Tegano-De Stefano e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni dello Stato e di frode fiscale, realizzate attraverso la costellazione societaria cui aveva dato vita. Attività, quella della SGS Group Srl. e della controllante SDA Holding Srl., della cui opacità operativa, non solo all'epoca dell'apertura delle linee di credito, ma anche al momento di concessione di ulteriori affidamenti, emergevano indicatori, quantomeno negligentemente trascurati dall'ente erogatore – che, in quanto tenuto all'osservanza di rigidi protocolli di controllo imposti dalla normativa pubblicistica, era tenuto ad un particolare rigore nella procedura di concessione del credito –, tali da far ritenere

dirittobancario.it

Giurisprudenza

meramente formali le verifiche operate (la SGS Group era, invero, priva di patrimonio immobiliare, essendo supportata, in parte, dagli affidamenti bancari e, in parte, dalle provviste reperite tramite la pratica degli assegni post-datati; era affetta da carenza di liquidità e di elasticità di cassa ed era beneficiaria di garanzie prestate sottoforma di fideiussioni *omnibus* da soggetti – Crocè Fortunata Barbara, legale rappresentante di essa – privi di cespiti e di redditi).

2. Avverso la detta decisione ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore munito di procura speciale, UNICREDIT Spa., denunciando l'inosservanza delle disposizioni regolatrici del sub-procedimento previsto dagli artt. 52 e seguenti d.l.gs. n. 159 del 2011 per la verifica delle condizioni di ammissione al pagamento dei crediti vantati da terzi e carenze motivazionali; tanto, in particolare, con riferimento:

- I. all'erronea considerazione delle conseguenze derivanti dal subentro, regolarmente autorizzato dal giudice delegato, dei custodi amministratori giudiziari della SGS Group Srl. nei contratti di conto corrente e di apertura di linee di credito stipulati con la banca opponente, posto che: 1) in forza degli artt. 54, 56 e 61 d.lgs. n. 159 del 2011 – nella formulazione vigente *ratione temporis* –, i crediti nei quali vi è subentro degli amministratori giudiziari, giacché da considerarsi sorti in funzione del procedimento di prevenzione, sarebbero prededucibili; 2) secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'autorizzazione rilasciata dal giudice alla "ristrutturazione e riscadenzamento" dei debiti pregressi sarebbe da equipararsi ad un implicito riconoscimento della tutelabilità dei crediti stessi e della buona fede del creditore;

- II. all'erronea qualificazione degli importi prelevati dal C/C n. 400334472 per ripianare il debito da interessi generati sul C/C 102041975, successivamente al subentro degli amministratori giudiziari, come oggetto di un titolo inopponibile alla procedura in quanto successivo al sequestro penale (nel luglio 2012) e al sequestro di prevenzione (2014), posto che il detto prelievo era stato regolarmente autorizzato dal giudice delegato;

- III. alla non condivisibile opzione ermeneutica abbracciata dal Tribunale protesa a porre a carico del terzo creditore l'onere di provare sia l'assenza di strumentalità del credito erogato rispetto all'attività illecita del proposto, sia, nel caso di fallimento della detta dimostrazione, la propria buona fede;

dirittobancario.it

Giurisprudenza

- IV. al silenzio sostanzialmente serbato dal decidente di merito, tale da integrare il vizio di motivazione apparente, in ordine alle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria espletata e dalla produzione documentale operata;

-V. al difetto argomentativo in ordine alle anomalie suscettibili di fungere da specifici indicatori della impossibilità da parte di UNICREDIT Spa di prefigurarsi - all'epoca della stipula dei contratti (2006/2007) - che i crediti erogati alla società gestita dal Crocè fossero da questi utilizzati per implementare un'attività d'impresa contaminata da interessenze criminali; tanto perché i dati ritraibili dai bilanci della società e dall'ulteriore documentazione compulsata nulla consentivano di inferire in ordine ai rapporti personali o di affari intrattenuti dal *dominus* Crocè, sul cui operato non era possibile *ex ante* nutrire sospetti, soltanto a far data dal 2012 essendosi avuta notizia delle attività illecite compiute.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tomaso Epidendio ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, non avendo il Tribunale esaminato tutte le implicazioni discendenti dall'autorizzazione al subentro nei rapporti di conto corrente, dai quali sono scaturiti i crediti opposti da UNICREDIT Spa., rilasciata dal Giudice delegato ai custodi amministratori della confiscata SGS Group Srl.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, per l'assorbente ragione di cui al primo motivo.

1. Il provvedimento impugnato va cassato in riferimento al diniego, opposto dal Tribunale, alla richiesta di *prededuzione* dei crediti vantati da UNICREDIT Spa. nei confronti della SGS Group Srl., sottoposta a confisca di prevenzione, in riferimento alle scoperture - comprensive dei maturati interessi - dei conti correnti n. 102041975 (per un ammontare di Euro 376.736,94) e n. 400334472 (per un ammontare di Euro 1.010.304,50); rapporti bancari nei quali, in tesi difensiva - documentata mediante allegazione di un corposo incartamento - vi sarebbe stato il *subentro* dei custodi/amministratori giudiziari della società confiscata, debitamente *autorizzato* dal Giudice delegato.

2. Invero, la motivazione rassegnata sul punto, secondo la quale la prosecuzione dei rapporti di conto corrente da parte dell'amministrazione

dirittobancario.it

giudiziaria non varrebbe a sanare le illegittimità o illiceità nell'istruzione delle pratiche relative all'apertura delle indicate linee di credito o nella concessione di fideiussioni, oltre che caratterizzata da apoditticità, si pone in contrasto con l'elaborazione ermeneutica di questa Corte che si è espressa nel senso di ritenere che, in tema di tutela del terzo creditore nella confisca di prevenzione, è prededucibile, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il credito sorto nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda confiscata in relazione a un'operazione di "ristrutturazione e riscadenzamento" di debiti pregressi, avvenuta in costanza del sequestro, con l'autorizzazione del giudice delegato: tanto perché viene in rilievo un'operazione "nuova", volta a realizzare scopi inerenti la continuità gestionale dell'azienda e il mantenimento del valore dei beni, rispetto alla quale il provvedimento autorizzativo del giudice equivale a un implicito riconoscimento della tutelabilità dei crediti pregressi, ex art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, e della buona fede del creditore (Sez. 1, n.32270 del 13/07/2018, Banca Nazionale del Lavoro Spa., non massimata; Sez. 1, n. 32269 del 16/02/2018, Unicredit Spa, Rv. 273864).

Per l'esegesi evocata, la categoria della prededucibilità è, nel settore della gestione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione (o penale), da ritenersi derivazione del principio della soggezione dell'agire pubblico, nei rapporti con i terzi, alle norme di diritto civile e di quello della tutela dell'affidamento incolpevole (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondiario Spa, Rv. 271618).

Tali principi non possono non trovare applicazione in riferimento all'agire delle società in costanza di amministrazione giudiziaria, nelle quali, come acutamente osservato nella sentenza Sez. 1, n. 1032 del 14/02/2000, Confl. comp. in proc. Frascati, Rv. 215375, la procedura di omologazione giudiziaria in sede civile delle deliberazioni societarie adottate dalla società in sequestro, trova giustificazione nel fatto che la lecita prosecuzione dell'attività di impresa non può comportare la violazione dei diritti soggettivi coinvolti. Infatti: <<il perseguimento prioritario dei fini pubblicistici della procedura di prevenzione non esclude affatto - quando l'atto ablatorio abbia per oggetto, nell'ambito dell'intero patrimonio aziendale del proposto, anche parte o la totalità delle quote di società di capitale - la necessaria coesistenza dei criteri dinamici di essa con i diversi e autonomi schemi procedurali posti dall'ordinamento civile a garanzia della conformità dei principali atti societari a uno *standard* minimo di legalità, secondo regole inderogabili dettate dal

dirittobancario.it

Giurisprudenza

legislatore per assicurare la correttezza dell'operare societario sul mercato..>>.

In ragione di ciò si è affermato che, nell'ipotesi in cui l'azienda sottoposta al sequestro (di prevenzione o penale) prosegua l'attività di impresa in costanza di amministrazione giudiziaria, vi è piena e inderogabile responsabilità civile per gli obblighi assunti, stante l'assenza di privilegi dell'azione pubblicistica, inconciliabili con la tutela dei diritti fondamentali. Del resto, la previsione da parte del d.lgs. n.159 del 2011 di un *sub-procedimento* (art. 52 e ss), teso a regolamentare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai terzi creditori di buona fede, risponde alla specifica *ratio* di qualificare in diritto le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati in via definitiva a titolo originario, come espresso nell'art. 45 del d.lgs. n.159 (Sez. 1, n. 35760 del 30/05/2019, Ubi Banca, non massimata). A tali criteri di fondo s'ispira, dunque, la disciplina di legge che, in riferimento ai crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento (art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011), ne assicura la prededucibilità, ferma restando la liquidazione secondo criteri di graduazione e proporzionalità (art. 54, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011).

3. Alla stregua delle *regulae iuris* evocate, quanto argomentato dal Tribunale su tale prioritario aspetto è manifestamente carente, perché privo di confronto sia con il contenuto della documentazione versata in atti dalla parte opponente, sia con il portato dell'elaborazione giurisprudenziale di cui si è dato atto.

Se, infatti, il dedotto subentro dei custodi/amministratori della società confiscata nei rapporti bancari pendenti si fosse effettivamente verificato e fosse stato avallato, ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 159 del 2001, dal giudice delegato, non si potrebbe disconoscere nell'autorizzazione giudiziale il carattere ricognitivo del nesso funzionale del detto subentro rispetto alla lecita prosecuzione dell'attività di impresa e, comunque, rispetto alle esigenze del procedimento ex art. 61, comma 3, d.lgs. 159 del 2001. Ciò perché – come rammentato negli arresti di questa Corte richiamati in *incipit* (Sez. 1, n.32270 del 13/07/2018, Banca Nazionale del Lavoro Spa., non massimata; Sez. 1, n. 32269 del 16/02/2018, Unicredit Spa, Rv. 273864) - la disciplina della materia - sin dalla l. 646 del 1982 - contiene espressi riferimenti finalistici (incremento della redditività) tesi a determinare una gestione dei beni in sequestro non meramente conservativa, specie ove si tratti, come nel caso in esame, di complessi aziendali.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

4. Gli sviluppati rilievi impongono, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinché il Tribunale accerti i termini fattuali del dedotto subentro nelle linee di credito accese dalla SGS Group Srl presso l'istituto bancario UNICREDIT Spa. (se abbia riguardato entrambi i rapporti di conto corrente e nella loro totalità ovvero singole operazioni di affidamento e le relative condizioni, con iscrizione, ad esempio, di nuove ipoteche ovvero con riduzione o rimodulazione delle precedenti esposizioni) e i termini in cui questo sia stato autorizzato dal giudice delegato, onde fornire compiuta risposta, in conformità ai principi di diritto di cui si è dato conto, alla richiesta di prededuzione dei crediti ed accertare se, attraverso tale operazione autorizzatoria, l'organo giurisdizionale abbia o meno inteso implicitamente effettuare una valutazione della buona fede della parte opponente in relazione al quoziente dei crediti sorto ante sequestro.

5. Assorbiti gli ulteriori motivi, va, dunque, disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso il 16/09/2019.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Il Presidente
Paolo Micheli

CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE

dirittobancario.it